



**COMUNE DI SAN VINCENZO
PROVINCIA DI LIVORNO**

**Disposizioni e protocollo uso degli arenili rispetto alle concessioni
balneari e arenili di pubblico utilizzo**

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

L'artt. 9 del testo Costituzionale, modificati in Commissione il 19 Gennaio 2022, sancisce che "***La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.***"

L'artt. 41 della Costituzione modificato il 19 Gennaio 2022 ricorda che "***L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.***"

Il Codice della Navigazione con gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231, e gli articoli 27, 28, 59, 524 **regolamenta e controlla il Demanio Marittimo.**

La Legge 4 dicembre 1993, n. 494 "*Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400*" e successive modificazioni, recante "*Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime*"; la Legge 15 marzo 1997, n. 59 "*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*".

Che con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si trasferisce le funzioni ed i compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed in particolare le funzioni relative alla gestione del **demanio marittimo e delle zone di mare territoriale compreso il rilascio delle concessioni di beni.**

Con la Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 88, la Regione Toscana, in attuazione dell'art. 4 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, **ha attribuito ai Comuni le funzioni relative alla gestione del demanio marittimo** e delle zone di mare territoriale compreso il rilascio delle concessioni di beni concretizzatori alla data del 31 dicembre 2000 per l'operatività del trasferimento per gli effetti dell'art. 7, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 112 del 31 luglio 1998.

Visto che il Comune di San Vincenzo si è dotato di un piano particolareggiato della spiaggia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 28 dicembre 2006 avente anche valenza di PUA. L'aggiornamento dello stesso piano o sostituzione con un nuovo PUA, potrà considerare valida tale DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI, considerando anche che il **Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo del Comune di San Vincenzo** è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 28 dicembre 2006 modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 20 giugno 2011.

La suddetta disciplina prevede anche la possibilità di individuare alcuni tratti di arenile da destinare a spiaggia libera per utenti specifici, inclusa "*Istituzione tratto arenile da destinare all'esercizio della pratica naturista*", inserita sul demanio marittimo di San Vincenzo con l'Ordinanza Sindacale n. 66 del 4 maggio 2010. **La presente disciplina intende anche**

applicare le "Norme in materia di tutela degli animali" attraverso la L.R.T. 20 ottobre 2009, n. 59.

La Disciplina recepisce inoltre la Legge 25 agosto 1991 n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del Settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche" e il Decreto del Ministero del Turismo e dello spettacolo in data 16 ottobre 1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe.

Con la tale regolamentazione si recepiscono normative per la sicurezza e tutela della balneazione come il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*", nonché il Decreto 30 marzo 2010 "*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione*" entrato in vigore il 25 marzo 2010, ottemperando al Decreto del 26 febbraio 2021, n. 2955 della Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela della Natura e del Mare, che individua le zone idonee alla balneazione per la stagione balneare 2021, nel territorio di competenza del servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Piombino, **considerando che per quanto riguarda il Comune di San Vincenzo, l'area corrispondente al Porto Turistico risulta inserita nel "Divieto permanente di balneazione per cause indipendenti da inquinamento"** in quanto, essendo area portuale, non è idonea alla balneazione, ed è così individuata dalle coordinate WGS 84:

E 10.537524 – N 43.103522

E 10.537280 – N 43.098148

La Disciplina delle attività di balneazione oggetto di questo testo, include assistenza, integrazione ai diritti delle persone disabili.

Per tutto quanto sopra in premessa, e visto il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "*Codice della nautica da diporto attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172*";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

la Legge Regionale Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 "*Testo Unico del sistema turistico regionale*";

l'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Piombino n. 50/2019 del 30 maggio 2019 alla sicurezza balneare;

Ritenuto necessario, eventualmente, rimandare all'**ordinanza annuale del Sindaco sulle normative in fatto di emergenza epidemiologica da COVID-19**;

Ritenuto di disciplinare l'esercizio **dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di San Vincenzo**, sia per finalità igienico sanitarie che per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio Marittimo nel pieno rispetto di quanto dettato anche dal DCPM del 17 maggio 2020;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Fatte salve eventuali disposizioni nazionali e/o regionali che dovessero successivamente essere emanate in conseguenza ad una emergenza epidemiologica,

Si dispone la DISCIPLINA delle ATTIVITA' BALNEARI come di seguito riportato:

Articolo 1

Campo di applicazione

Le norme di cui alla presente “**Disciplina delle Attività Balneari**” si applicano ai beni e alle pertinenze del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale facenti parte del Comune di San Vincenzo, individuati nell'art. 822 del Codice Civile e negli artt. 28 e 29 del Codice della Navigazione. L'ambito territoriale è quello compreso tra il confine nord con il Comune di Castagneto Carducci, alla foce del Fosso dei Cipressetti e il confine sud con il Comune di Piombino, alla foce della Fossa Calda.

Articolo 2

Definizioni tipologia arenili

Sulle spiagge ad alto valore naturale (Litorale 1) si dispone di **non rimuovere e di raccogliere manualmente solo in casi eccezionali e previa autorizzazione detriti naturali, fatta eccezione per residui antropici e/o altri inquinanti per i quali invece ci si atterrà all' art. 7 di tale regolamento.**

Sulle spiagge extra urbane (Litorale 2), si prevederà la possibilità di pulire solo piccole aree della spiaggia come specificato all'art. 7 comma 5.

Sulle spiagge urbane (Litorale 3), solo durante il periodo estivo, sarà prevista la possibilità di pulire solo piccole aree della spiaggia, come da tale disciplina e in accordo all'art. 7 di tale regolamento.

La definizione delle tre tipologie di spiagge è specificata nell'allegato B.

Articolo 3

Stagione Balneare

L'inizio e il termine della stagione balneare sono determinati annualmente con Deliberazione di Giunta della Regione Toscana.

Articolo 4

Divieto di balneazione

La balneazione è vietata:

- 1) nelle zone del territorio comunale adibite a:
 - transito e sosta del naviglio;

- corridoi di lancio/atterraggio opportunamente segnalati;
 - nel raggio di mt. 100 dall'imboccatura del Porto Turistico e dalle strutture portuali;
- 1) Nelle acque di mare corrispondente al Porto Turistico, è istituita la zona permanente non idonea alla balneazione perché area portuale, individuata secondo le seguenti coordinate WGS 84:

E 10.537524 – N 43.103522

E 10.537280 – N 43.098148

- 3) Ogni qualvolta viene emessa una ordinanza di restrizione a carattere straordinario.

Articolo 5

Prescrizioni sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge del Comune di San Vincenzo

E' VIETATO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE:

1) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, senza la possibilità di stazionare, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie d'accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione Comunale ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.

2) Praticare qualsiasi gioco (gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari ed autorizzate dal Comune. Salvo specifica autorizzazione è inoltre vietata la pratica del kite-surf.

3) Condurre o far permanere sulle spiagge libere, qualsiasi animale ad eccezione dei cani per i quali vige apposita disciplina.

4) Tenere il volume della radio, ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica, detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo.

5) Distendere o tintecciare reti.

6) Noleggiare ombrelloni e sedie a sdraio sull'arenile demaniale ad esclusione delle aree in concessione ed allo scopo autorizzate. E' altresì vietato il servizio di assistenza alla posa in opera di ombrelloni e sedie a sdraio nel tratto di arenile prospiciente il centro urbano, così come individuato dal Regolamento Urbanistico (tra foce fosso dei Cipresseti ed il limite sud di Riva degli Etruschi).

7) Svolgere attività di pesca sportiva e/o dilettantistica dalle ore 08.30 alle ore 19.30, ovvero in presenza di bagnanti; nell'orario ammesso è comunque fatto obbligo al soggetto di agevolare il servizio di pulizia dell'arenile con lo spostamento del materiale da pesca su richiesta dell'incaricato oltre che di rimuovere ogni e qualsiasi strumento o rifiuto al momento della cessazione dell'attività; è comunque sempre vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.
Sulle spiagge del Comune di San Vincenzo

E' VIETATO DURANTE TUTTO L'ANNO:

- 1) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- 2) Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.
- 3) Accendere fuochi sulle spiagge anche al di fuori dell'orario di balneazione.
- 4) Lasciare unità da diporto in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare e/o di pulizia, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purché prevista ed autorizzata, o alle operazioni di assistenza e salvataggio.
- 5) Lasciare dalle ore 20.00 alle ore 7.00, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende, natanti e altre attrezzature comunque denominate.
- 6) Occupare, sull'arenile in libero uso, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito ed alla sicurezza della balneazione, con divieto di permanenza, con ombrelloni ed altre attrezzature balneari e non comunque denominate, asciugamani e prendisole di qualunque altro genere e tipologia, nessuno escluso.
- 7) Occupare, in fronte all'arenile in concessione, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito ed alla sicurezza della balneazione, con divieto di permanenza, escluso il mezzo nautico di soccorso, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere di proprietà del concessionario o di altri fruitori dell'area in concessione, compresi pattini e pedalò.
- 8) Campeggiare o pernottare anche senza ausilio di tende, sacchi a pelo, ecc..
- 9) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, compreso aeromobili, ad eccezione di quelli destinati alla manutenzione e/o pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti e veicoli elettrici autorizzati, nonché i mezzi della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e del 118. Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc.), organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.
- 10) Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori.
- 11) Danneggiare, estirpare, raccogliere, detenere ingiustificatamente associazioni vegetazionali dunali e retrodunali.
- 12) Calpestare aree dunali e retrodunali laddove esistano opportuni corridoi di attraversamento.

13) Occupare aree demaniali con manufatti, impianti, carrelli, banchi di vendita e strutture lignee e/o metalliche di qualsiasi genere e tipologia senza le necessarie autorizzazioni, rilasciate dai competenti Uffici fermo restando la possibilità ammessa dal titolo di concessione demaniale.

14) Svolgere attività di pesca dal mare, da scogliere, ecc., all'interno dello specchio acqueo del porto turistico e nella zona di avamposto ricompresa tra l'ingresso allo stesso e la scogliera perpendicolare alla spiaggia antistante via Costa.

15) E' fatto inoltre divieto assoluto di transitare e/o sostare sulle scogliere frangiflutti od opere similari nei periodi di avverse condizioni atmosferiche. Negli altri periodi, l'accesso alle scogliere, al di fuori dei percorsi pedonali pavimentati allo scopo predisposti, dovrà avvenire con la massima attenzione e sarà ad esclusivo rischio e pericolo di chi vi accede, sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità civile e penale.

16) I frequentatori delle spiagge libere potranno posizionare liberamente la propria attrezzatura balneare (ombrelloni, sdraio, ecc.) che dovrà essere obbligatoriamente rimossa, da parte dell'utente, al momento dell'abbandono della spiaggia in qualunque momento dell'orario di balneazione al fine di evitare utilizzazioni improprie della spiaggia di libero uso, pena la loro rimozione.

Articolo 6

Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari

Le strutture balneari devono essere attivate entro l'inizio della stagione balneare e mantenute in completo esercizio fino al termine della stessa.

Durante la stagione balneare dovranno essere aperte al pubblico o ai propri clienti almeno dalle ore 09:00 alle ore 19:00, fatta salva la possibilità di protrarre l'apertura dei servizi commerciali accessori fino all'orario consentito dalle normative vigenti. La sorveglianza alla balneazione dovrà essere garantita dalle ore 09:00 alle ore 19:00, in ottemperanza a quanto dettato dall'Ordinanza di sicurezza balneare, vigente, emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino.

Le strutture balneari sono autorizzate, al di fuori della stagione balneare, a mantenere sull'arenile in concessione le attrezzature balneari al servizio esclusivo dei propri clienti, per cure salsoiodiche e/o elioterapiche o per altre attività consentite dalle licenze demaniali, sempre che sia permesso l'esercizio in tale periodo temporale dai titoli in loro possesso.

I concessionari che intendono avvalersi della facoltà indicata al comma precedente, dovranno comunicarlo all'Autorità comunale ed all'Autorità Marittima competente, indicando il periodo di apertura per tali finalità, con obbligo comunque di attivazione del servizio di salvataggio, secondo le modalità stabilite dall'Autorità marittima nell'Ordinanza di sicurezza balneare vigente, emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino.

Il mancato rispetto dell'apertura obbligatoria e della chiusura minima integrano le fattispecie per l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione a termini dell'articolo 47 lett. a) e lett. f) del Codice della Navigazione.

I concessionari o gestori di strutture balneari devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia del presente regolamento e delle ordinanze emesse dall'Autorità Marittima in materia di balneazione.

Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta dovranno essere rimossi a sua cura e spese.

Le zone concesse possono essere delimitate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema di paletti a giorno (paletti e cima festonata) di altezza non superiore a metri 1,30, che non impedisca, in ogni caso la visuale del mare.

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 L.R.T. 20 ottobre 2009, n. 59 nelle aree in concessione i cani, accompagnati dal proprietario o detentore hanno diritto accesso nel rispetto dell'art. 19, comma 1, ultimo periodo e art. 22 della citata legge, nonché del Decreto del Commissario n. 44/2021.

Il concessionario può adottare altresì misure limitative all'accesso dei cani ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R.T. 20 ottobre 2009, n. 59 e dell'art. 11.c dell'Ordinanza Sindacale n. 14 del 14 giugno 2018.

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'amministrazione comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

Allo scopo di consentire una migliore offerta al servizio della attività turistica, i concessionari sono autorizzati, all'interno delle aree in concessione e compatibilmente con le norme vigenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ai sensi del punto 6 della circolare Ministeriale n.120 del 24 maggio 2021, previa semplice comunicazione all'Autorità concedente, all'installazione di reti per attività sportive sull'arenile compreso all'interno dello spazio ad essi concessionato o nello specchio acqueo immediatamente prospiciente l'arenile in concessione oltre che di galleggianti e prendisole nelle ore diurne, fermo restando il rispetto delle norme per la sicurezza della Navigazione disposte dall'Autorità Marittima e l'obbligo di rimozione;

I concessionari di stabilimento balneare sono autorizzati, nei limiti del periodo 15 aprile – 15 ottobre, se non diversamente specificato, a mantenere sull'arenile in concessione le attrezzature balneari allo scopo di offrire la possibilità di effettuare cure elioterapiche, salvo il possesso di licenze demaniali adeguate allo scopo che contemplino il periodo temporale sopra indicato ed il rispetto delle prescrizioni imposte dall'Ordinanza dell'Autorità Marittima per la sicurezza della balneazione.

I concessionari che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma precedente dovranno comunicarlo all'Autorità comunale ed all'Autorità Marittima competente, indicando il periodo di apertura per tali finalità, con obbligo di esposizione di idonea cartellonistica che avverta l'utenza della presenza o meno del servizio di sorveglianza alla balneazione da garantire secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima.

I concessionari di spiagge attrezzate per la nautica, al fine del corretto esercizio della attività, sono obbligati all'installazione del necessario corridoio di lancio da collocare secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima, previa comunicazione all'Autorità Comunale ed all'Autorità Marittima competente.

All'interno del corridoio di lancio è vietato l'ormeggio e la sosta di qualunque natante e/o mezzo nautico di qualunque genere e tipologia, nonché la balneazione.

Il corridoio di lancio deve essere collocato in fronte allo specchio acqueo della concessione, nel rispetto delle norme tecniche indicate dall'Ordinanza dell'Autorità Marittima, in modo ortogonale all'arenile, lo stesso è utilizzabile da chiunque.

Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.

Gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità.

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine e comunque in numero non inferiore a due.

I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.

È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

I servizi igienici per disabili di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali in particolare, cucinare ed accendere fuochi, fatto salvo eventuale utilizzo come locale di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

I concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità sanitaria in ordine alla manutenzione e l'utilizzo delle piscine esistenti nell'ambito della concessione.

I concessionari che intendano ospitare animali d'affezione dovranno predisporre idonee aree, debitamente attrezzate, limitrofe e non promiscue con gli altri utenti balneari

Articolo 7

Pulizia e manutenzione degli arenili in concessione e liberi

1) Durante il periodo di validità della concessione demaniale i gestori delle strutture balneari, devono provvedere alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia delle spiagge in loro concessione, nonché delle zone di libero transito, di cui al precedente art. 5 e degli specchi acquei antistanti, **dalle h 20:00 alle h 23:00 e dalle h 05:00 alle h 08:00**. Si applica la stessa modalità/orario di pulizia per gli arenili pubblici.

2) Prima dell'inizio della stagione balneare, **a partire dal ponte pasquale** e, in casi eccezionali anche durante la stagione balneare, al di fuori dell'orario di balneazione, i concessionari, possono accedere sull'arenile con mezzi meccanici per la pulizia straordinaria come da comma 8 art. 7 del presente regolamento, per interventi di manutenzione dell'arenile compreso operazioni per la livellazione piano/altimetrica dell'area in concessione (livellamenti piano/altimetrici consentiti solo dietro autorizzazione uff. Demanio e comprovata necessità).

3) I concessionari che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma precedente dovranno richiedere apposita autorizzazione all'Autorità comunale ed all'Autorità Marittima competente, indicando il periodo e le modalità di effettuazione delle suddette operazioni.

4) Nello specifico, **l'attività di ORDINARIA pulizia (nelle fasce di orario consentite dal presente regolamento) della spiaggia deve essere effettuata manualmente con l'uso di rastrelli e, nel caso di lunghezza della spiaggia superiore ai 150,0 (centocinquanta) metri lineari (ML), con mezzi meccanici gommati di max 2,5 t di peso con profondità dei tasselli degli pneumatici non maggiore di 5 cm. dotati di un sistema di grigliaggio che consentano l'asportazione dei rifiuti ed il contestuale rilascio della sabbia come meglio specificato nell'allegato "A" e salvo le disposizioni previste dall'articolo 14.**

5) Per esigenze di tutela del litorale, in tutti i mesi dell'anno, è vietato l'accesso alle spiagge di veicoli, a motore e non, di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli destinati al soccorso e a **quelli specificatamente autorizzati dalle competenti amministrazioni comunali per le operazioni di pulizia dei tratti di spiaggia in concessione**, di montaggio e smontaggio delle strutture dedicate alla balneazione e di approvvigionamento delle strutture destinate a somministrazione di alimenti e bevande.

6) E' consentito l'accesso alle spiagge con i mezzi a propulsione elettrica idonei per permettere agli utenti diversamente abili autonomia di movimento.

7) I mezzi in uso sugli arenili del Demanio Marittimo del Comune di San Vincenzo, devono essere dichiarati con apposito modulo, all'ufficio Demanio Marittimo, dal 1 Gennaio di ogni anno.

Tali mezzi devono essere regolarmente assicurati e in possesso di libretto di manutenzione aggiornato.

Al momento della denuncia, il proprietario dovrà consegnare copia del libretto di circolazione del veicolo, assicurazione, libretto di manutenzione.

Nel caso di mancato Libretto di circolazione, assicurazione, certificato manutenzione, ad esempio per vagli o simili e non oltre le 1,5 tonnellate, può essere presentata una autocertificazione come da ALLEGATO C.

Il mezzo non dovrà presentare perdita di olio/i e/o carburante.

Il mezzo potrà essere sottoposto a controlli da parte degli organi competenti.

L'Ufficio Demanio del Comune o gli organi preposti, potranno effettuare verifiche sullo svolgimento delle attività su arenili in concessioni e pubblici, e potranno richiedere la verifica della documentazione relativa ai mezzi preposti alla pulizia sulla spiaggia, in qualsiasi momento dell'anno.

Il mezzo meccanico dopo la pulizia ordinaria e straordinaria della spiaggia, deve essere riposto fuori dall'arenile oppure in una postazione fuori visuale.

8) Non può essere utilizzato più di un mezzo pesante **fino a 2,5 t (7,0 t max in caso di emergenza)** per ogni attività balneare.

In caso di cambio veicolo, prima di poter accedere all'arenile, deve essere presentata di nuovo la documentazione per ottenere il permesso di ingresso in spiaggia del macchinario.

9) L'attività di EMERGENZA, in caso di evento meteo-marino come da comma 10, è dichiarata e attivata dal Comune attraverso uff. Demanio e/o con apposita ordinanza.

Dopo attenta valutazione delle possibili e immediate azioni da mettere in atto per ripristinare arenili e attività in concessione, si potrà fare ricorso, eventualmente in deroga, all'art. 7 comma 9 (VEDI Allegato A).

10) L'attività di EMERGENZA sarà attivata dopo dichiarazione di "criticità da codice ARANCIONE" del Sistema di allerta Meteo della Regione Toscana, oppure dietro espressa dichiarazione del Comune di San Vincenzo nel solo ambito Comunale, per evento meteo-marino straordinario.

11) L'Amministrazione Comunale avrà 12 ore (dodici) per emettere ordinanza e/o autorizzazione per deroga all'art. 7 comma 9 (VEDI Allegato A), dalla dichiarazione di EMERGENZA come da comma 10

12) La pulizia delle **spiagge libere** viene effettuata a cura del Comune, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 citato in premessa, tramite concessione del servizio a terzi, di norma in orario che non rechi disturbo alla balneazione né alla quiete da concordare con il gestore e secondo le seguenti modalità:

- per le spiagge naturali (Litorale 1) non si prevede nessun tipo di intervento;
- per le spiagge pubbliche extra-urbane (Litorale 2), si prevede una prima sgrossatura e la vagliatura a cadenza bisettimanale;
- per le spiagge pubbliche urbane (Litorale 3), si prevede una prima sgrossatura e la vagliatura una volta a settimana.

Articolo 8

Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime

L'esercizio dell'attività di commercio su aree demaniali marittime è disciplinato dall'art. 24 "*Commercio su aree demaniali marittime*" del "*Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche*" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 9 marzo 2022 e s.m.i., a cui si rimanda.

Articolo 9

Disciplina manifestazioni turistico sportive

Nelle aree demaniali libere è possibile, previa autorizzazione, svolgere manifestazioni turistico-sportive di breve durata, (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.).

Le manifestazioni di qualsiasi genere che si svolgono in aree demaniali marittime e nel mare territoriale sono consentite nei limiti e nei modi disciplinati dalle autorità competenti. Le istanze devono essere inviate all'Autorità Comunale, ed autorizzate dalla stessa previo parere dell'Autorità Marittima, ove necessario

Durante le suddette manifestazioni potranno essere installate strutture leggere temporanee e di facile rimozione o impianti, previa autorizzazione dell'Autorità Amministrativa, da richiedere almeno 15 giorni prima dell'evento.

Le strutture NON potranno essere posizionata vicino a dune e/o vegetazione dunale.

Le strutture dovranno essere il meno impattanti possibile e rispettare la normativa vigente in fatto di sicurezza.

Articolo 10

Area accessibile ad animali domestici

Il Comune di San Vincenzo dispone di un'apposita spiaggia attrezzata denominata "Dog Beach", dove gli animali possono accedere liberamente senza alcuna limitazione di orario. Nell'ambito della suddetta concessione, appositamente delimitata e segnalata, gli animali possano correre liberamente e fare balneazione, sotto la sorveglianza del proprietario, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche.

Articolo 11

Cartellonistica e Segnalazioni

I titolari di concessioni demaniali ed il Comune per le spiagge libere, sono tenuti ad esporre cartelli indicanti i principali obblighi e divieti stabiliti in eventuali ordinanze, in diverse lingue anche sotto forma di pittogrammi.

Articolo 12

Sanzioni – Osservanza

È fatto obbligo a chiunque di osservare tale DISCIPLINA delle ATTIVITA' BALNEARI ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione del presente regolamento.

I contravventori al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171, relativo alla navigazione da diporto, ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con il presente regolamento in materia di uso del demanio marittimo, è punito ai sensi dell'articolo 1164 1° comma del Codice della Navigazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,91 ad euro 3.098,74.

Salvo comunque che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con il presente regolamento in materia di uso del Demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, **è punito altresì con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 1164 2° comma del Codice della Navigazione, del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00 .**

Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell'art. 1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte della accertata violazione di divieti fissati con il presente regolamento, dalla Pubblica Autorità in materia di uso del Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista dal 1° comma dell'art. 1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi.

La distruzione dello stato dei luoghi di una zona vincolata, come nel caso dei territori costieri integra il reato di Distruzione o deturpamento di bellezze naturali, come previsto dall' art. 734 del Codice Penale **“Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032,00 euro a 6.197,00 euro”**.

Per le zone protette si applicano le sanzioni previste nella Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale – Mod. alla L.R.24/1994 , alla L.R.65/1997 , alla L.R.24/2000 ed alla L.R.10/2010” .

Articolo 14

Disposizioni finali e transitorie

Il presente REGOLAMENTO entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e a chiunque spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente regolamento.

Le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle Attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Comune di San Vincenzo sono state emanate dall'Ufficio circondariale Marittimo – Guardia Costiera Piombino n. 50/2019 del 30 maggio 2019;

Il presente regolamento dispone complessivamente per la sicurezza e la corretta fruizione del Demanio Marittimo per le finalità turistico ricreative rinviando per tutto quanto non disciplinato alle normative vigenti in materia, nonché al REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO (approvato con delibera C. C. N° 55 del 20/06/2011).

Ulteriori disposizioni transitorie anno 2022 e 2023

1) Le suddette disposizioni sull'utilizzo di mezzi meccanici gommati attualmente in dotazione del concessionario, possono, previa autorizzazione, essere derogate solo in maniera transitoria per la stagione balneare 2022, sulle tipologie di Litoranee 2 e 3.

Nel 2022 è necessario inviare comunicazione per interventi ordinari (con silenzio assenso) se vengono utilizzati mezzi sopra le 2,5 tonnellate.

L'utilizzo di mezzi meccanici gommati di 2,5 tonnellate di peso, possono, previa autorizzazione, essere derogate solo in maniera transitoria per la stagione balneare 2023, sulle tipologie di Litoranee 2 e 3.

Le annualità/periodi sopra riportate/i saranno consentiti per l'adeguamento a quanto disposto dal presente regolamento.

2) L'autorizzazione è richiesta solo per le attività straordinarie.

	Intervento	Sotto 150 metri lineari	Sopra 150 metri Lineari
2022	Ordinario	Attrezzature attualmente in dotazione del concessionario	Attrezzature attualmente in dotazione del concessionario
	Straordinario	Attrezzature attualmente in dotazione del concessionario	Attrezzature attualmente in dotazione del concessionario
2023	Ordinario	2,5 tonnellate	2,5 tonnellate
	Straordinario	7 tonnellate	7 tonnellate
Dal 2024	Ordinario	A mano	2,5 tonnellate
	Straordinario	7 tonnellate	7 tonnellate
		Nel 2022 inviare comunicazione per interventi ordinari (con silenzio assenso) se vengono utilizzati mezzi sopra le 2,5 tonnellate. L'autorizzazione è richiesta solo per le attività straordinarie	
Orari di intervento:		20:00 - 23:00 05:00 - 8:00	

Tabella n.1 Norme transitorie

ALLEGATO A

Disposizioni per la gestione degli arenili in stato di emergenza meteomarina (manutenzione straordinaria)

In attuazione della Disciplina delle Attività Balneari, si riporta che Il Codice della Navigazione **regolamenta e controlla il Demanio Marittimo, e in funzione del** Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce le funzioni ed i compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed in particolare le funzioni relative alla gestione del **demanio marittimo e delle zone di mare territoriale compreso il rilascio delle concessioni di beni.**

Articolo 1

Operazioni sugli arenili

1) Si raccomanda di **rimuovere meno sabbia possibile dalla spiaggia** per minimizzare gli impatti e lasciare importanti substrati sul posto.

La vagliatura deve essere effettuata per separare la sabbia dal materiale vegetale, il materiale recuperato deve poi essere ridistribuito lungo la spiaggia nel caso di materiale organico (Egagropilo di posidonia, legno, spiaggiamenti organici). Qualora da una prima separazione o dalla vagliatura risultassero materiali antropici, questi potranno essere conferiti come da disciplina di raccolta differenziata.

Le attrezzature per la vagliatura della sabbia **non devono penetrare più di 15 cm dalla sua superficie.**

Qualsiasi sedimento nel collettore dovrebbe essere lasciato passare attraverso i residui vegetali raccolti per garantire che la maggior parte della sabbia venga restituita alla spiaggia.

2) Le macchine devono evitare di scavare le spiagge.

I macchinari pesanti (max 7,0 t) non possono entrare nella spiaggia per evitare arature troppo impattanti, salvo quanto disposto nelle disposizioni transitorie di cui all'articolo 14.

Per evitare di appiattire o alterare il pendio e favorire il potenziale arretramento della linea di costa, i macchinari **non dovrebbero essere usati sulla battigia.**

- 3) Qualsiasi macchinario deve essere **utilizzato ad una distanza di almeno 5 m dalle dune**, evitare la vegetazione per proteggere la stabilità e l'ecologia della zona.
- 4) Per mantenere la resilienza della costa, resa possibile dalla formazione degli argini, la rimozione dei residui di fanerogame (posidonia) deve essere ridotta al minimo.
- 5) Per ridurre al minimo la compattazione dei sedimenti della spiaggia, **i veicoli devono essere equipaggiati con pneumatici di gomma (non sono ammessi cingoli metallici o catene)**.
- 6) La pulizia meccanica deve essere effettuata solo se la superficie a 7/10 cm risulti asciutta.

Articolo 2

Gestione e rimozione posidonia

Le strategie di rimozione della Posidonia **dipenderanno** dal periodo, dallo spazio disponibile per lo stoccaggio e l'essiccazione dei residui di posidonia, dalla quantità di materiale da rimuovere, dalle risorse disponibili per effettuare la rimozione e dagli impatti ecologici.

Tutte le opzioni devono essere valutate attentamente. Dovranno essere scelte quelle che limitano effetti collaterali, optando per il metodo che offre protezione alla flora e alla fauna nativa.

Le opzioni, da effettuare dietro autorizzazione, in ordine di priorità per la rimozione e riposizionamento, della posidonia, sono le seguenti:

1)**Nessuna rimozione**: le banquette rimangono al loro posto. (Le spiagge inserite nella zonizzazione "spiaggia naturale" riportate come **Litorale 1**).

2)**Rimozione temporanea**: le banquette **possono**, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, essere depositate temporaneamente su un lato della spiaggia o in una zona di uso non ricreativo. Dopo la stagione turistica, vengono riposizionati sulla spiaggia originale per facilitare l'accumulo di sabbia (Le spiagge inserite nella zonizzazione "spiaggia semi-naturale" o extra urbane e riportate come **Litorale 2**).

3)**Rimozione temporanea o definitiva**: le banquette **possono**, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, essere depositate temporaneamente su un lato della spiaggia o recuperati in impianto di riciclaggio, o re-immessi in mare, in una zona di uso ricreativo (Le spiagge inserite nella zonizzazione "spiaggia urbana" è riportate come **Litorale 3**).

Tutte le spese di raccolta e di trasporto sono a carico del soggetto autorizzato alla rimozione degli ammassi di Posidonia oceanica.

Dovrà essere individuata, per ogni concessione balneare, una zona di stoccaggio/deposito temporaneo di residui derivanti dalla manutenzione/pulizia ordinaria della spiaggia.

Non potranno essere spostati residui derivanti dalla manutenzione/pulizia ordinaria della spiaggia in concessione, su arenili di fruizione pubblica, se non dietro comprovata necessità e comunque solo dietro autorizzazione.

La tecnica di spostamento, rimozione, recupero deve essere in linea con la normativa vigente e **circolare ministeriale MiniAmbiente 20 Maggio 2019, n.8883**.

Articolo 3

Ripascimento di sabbia

Ogni ripascimento o immissione di massi in mare dovrà essere valutato nel merito di costo/benefici.

- 1) Non è possibile usare la sabbia di spiagge emerse per fare ripascimenti, salvo comprovata ed estrema necessità, oppure previa apposita autorizzazione, e comunque come da art. 4 dell' ALLEGATO A.
- 2) Non è possibile immettere massi in mare attraverso la movimentazione con camion.
- 3) Sarà possibile valutare il ripascimento dal punto di vista costi/benefici.
- 4) Sarà possibile movimentare massi in mare attraverso l'uso di blocchi già presenti in habitat marino.
- 5) Il dragaggio fuori dallo specchio acqueo portuale dovrà essere valutato zona per zona, limitando le profondità di aspirazione per ridurre l'immissione di sassi in superficie.
- 6) Potrà essere usata la sabbia derivante dal dragaggio del porto per fare ripascimenti nelle immediate vicinanze portuali nord e sud, a discrezione dell'Amministrazione, e se le caratterizzazioni risulteranno esenti da inquinanti come da normativa decreto ambientale 152/2006.
- 7) Potrà essere usata la posidonia per contrastare l'evento meteo-marino, a discrezione dell'Amministrazione.
- 8) Potrà essere immesso in mare materiale di cava in deroga al comma 2, e conseguentemente valutare il comma 4.
- 9) Potrà essere valutata l'attuazione dell'art. 45 Codice della Navigazione in caso di impossibilità all'uso della concessione per eventi meteo-marini.
- 10) Le disposizioni del presente regolamento rispettano la Deliberazione del 18 maggio 2020, n. 613 Regione Toscana, per quanto riguarda ripascimenti da sabbie sommerse o emerse.

Articolo 4

Ulteriori disposizione in merito a ripascimenti di sabbia

- 1) Definizione di **“Salvo comprovata ed estrema necessità”** Allegato A art. 3 comma
- a) **E' possibile, dopo comprovata ed estrema necessità e** dichiarazione di “criticità da codice ARANCIONE” del Sistema di allerta Meteo della Regione Toscana con conseguente evento meteo-marino, **usare sabbie emerse dell'arenile.**
- b) Il ripascimento da **sabbie emerse NON può essere effettuato** dal 1 di Luglio al 31 di Agosto.
- c) **E' possibile, dopo comprovata ed estrema necessità e** aver individuato zone di accumulo sabbiose sul arenile denominato Litorale 3 con caratterizzazione valide, **usare sabbie emerse dell'arenile.**
- d) **Possono essere recuperate sabbie emerse** su zone di accumulo sabbiose su arenile denominato **Litorale 3** con caratterizzazione valide, **per comprovata ed estrema necessità, durante la fase di sgrossatura degli arenili denominati Litorale 3.**
- e) **Possono essere recuperate sabbie emerse su zone di accumulo sabbiose** su arenile denominato **Litorale 3**, **per comprovata ed estrema necessità di profilazione arenile con compatibilità granulometrica secondo caratterizzazione.**
- f) Nel medesimo punto di profilazione arenile si può effettuare **un solo intervento di ripristino da sabbie emerse caratterizzate**, a stagione balneare.
- g) **Non possono essere recuperate sabbie emerse** su zone di accumulo sabbiose su arenile denominato **Litorale 1.**
- h) Tutte le profilazioni degli arenili devono essere autorizzate, inclusi quelli all'interno di concessioni demaniali balneari.
- i) **Possono essere concesse profilazione di arenile dal 1 di Luglio al 31 di Agosto, solo all'interno di concessioni demaniali balneari e previa autorizzazione.**
- j) Possono essere concesse deroghe se previste nelle norme transitorie art.14 del presente regolamento.


Definizione tipologia arenili

ALLEGATO B

La gestione delle aree Litoranee si rimanda alla prima parte DISCIPLINA delle ATTIVITA' BALNEARI



Litoranea 1




LITORANEA 1 – dalla spiaggia Dog Beach al confine della Spiaggia della Torraccia

Litoranea 2




LITORANEA 2 – da via Tridentina alla spiaggia Dog Beach.

Litoranea 3



LITORANEA 3 – dalla zona porto Sud a via Tridentina.

Litoranea 3



LITORANEA 3 – dalla zona Conchiglia alla zona porto Nord.



COMUNE DI SAN VINCENZO PROVINCIA DI LIVORNO

Autocertificazione per uso mezzi su arenili in concessione e di pubblico utilizzo fino a 1,5 tonnellate

ALLEGATO C

Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la Sottoscritto/_____

c.f. _____

nato a _____ (____) il ____/____/____,

residente a _____ (____) in _____ n° _____

Titolare/Delegato della società _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA che il proprio mezzo ha caratteristiche:

Modello/Tipo (specificare anche cilindrata in CC)

Anno di produzione

Assicurazione:

Non presente	Presente
--------------	----------

Alimentazione:

Gasolio	Benzina	Elettrico
---------	---------	-----------

Stato di manutenzione:

Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo
--------	-------------	-------	--------

Data: _____

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) _____